

Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO CIMITERIALE COMUNALE

PARTE PRIMA:

RELAZIONE TECNICA

Data: 30 novembre 2009

Il tecnico progettista

Il sindaco pro tempore

Il segretario del comune

Approvazioni:

INDICE:

• <i>Considerazioni generali</i>	2
• <i>Analisi dello stato attuale</i>	3
• <i>Analisi dei dati dell'ultimo decennio</i>	3
• <i>Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di inumazione</i>	6
- <i>Conclusioni in merito alla determinazione del fabbisogno nei prossimi 25 anni:</i>	6
- <i>Vincoli :</i>	8
- <i>Regolamento comunale delle attività funebri e cimiteriali</i>	13
- <i>Elenco degli allegati</i>	49

CONSIDERAZIONI GENERALI:

Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n°.6, i comuni sono tenuti a predisporre i piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi¹

Il comune di Losine, nell'ambito del Piano di Governo del Territorio, per verificare le condizioni del cimitero ed eventuali criticità ad esso correlate ed al fine di definire la necessità di programmazione delle opere pubbliche in fase di redazione del Piano dei Servizi ha attivato la stesura di questo piano cimiteriale riferito al campo santo comunale.

L'elaborazione del piano fa riferimento ai dati forniti dall'ufficio preposto che ha monitorato con attenzione il variare della richiesta in un arco temporale abbondantemente significativo sul piano statistico.

Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

¹ 1 [...] Capo III AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI Art. 6 (Piani Cimiteriali) Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n. 6, [1] Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale. [2] I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. [3] I pareri di cui al secondo comma devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. [4] Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico. [...] 2

ANALISI DELLO STATO ATTUALE:

In via preliminare si deve rilevare che:

Il cimitero del comune di Losine, ubicato nella parte bassa dell'abitato, presenta già nella situazione attuale, dotazioni ampiamente sufficienti alle attese esigenze del prossimo periodo di riferimento.

Il Campo Santo, accessibile da strada comunale e dotato da adeguato parcheggio, consta nel proprio interno di:

Una camera mortuaria composta da ingresso corridoio, camera mortuaria, antibagno, w.c. e magazzino come rappresentata nell'elaborato grafico n. 2 (pianta del cimitero).

Loculi fuori terra e seminterrati.

Ossari

Cappelle di famiglia.

A seguire in modo analitico, viene dimostrata la disponibilità complessiva del cimitero alla data del 31.12.2008.

Le proiezioni delle previsioni a 25 anni dimostrano che a quella scadenza, le dotazioni attuali dovrebbero ancora bastare, nonostante questo, lo strumento urbanistico generale (Piano di Governo del Territorio) prevede, in una direzione idonea a futuri ampliamenti, un'ampia area di inedificabilità totale valida anche per le strutture agricole, in modo da garantire al futuro, in caso di bisogno, una agevole previsione di ampliamento planimetrico della fascia di rispetto del cimitero senza che si debbano eseguire acquisizioni e/o demolizioni di fabbricati che nel frattempo avessero ad essere realizzati.

Date le ridotte dimensioni dell'abitato la prescrizione di prevedere un'area protetta dalle future nuove costruzioni a ridosso della fascia di rispetto cimiteriale, può sembrare una penalizzazione inutile, tuttavia si preferisce cautelativamente garantire dotazioni di territorio in salvaguardia ad affrontare anche le più esagerate future ambizioni di ampliamento dell'abitato.

Per quanto sopra, a garanzia di esigenze di un futuro più lontano che non possono essere ragionevolmente prevedibili ad oggi, il P.G.T. del comune di Losine ha previsto, oltre alla fascia di rispetto cimiteriale delle dimensioni imposte dalle autorizzazioni in essere, un'ampia zona di inedificabilità totale, denominata "ER" che magari non sarà mai utilizzata per protezioni cimiteriali e che quindi non appare ragionevole gravare con tale vincolo

ma, non potendo essere edificata nemmeno da soggetti imprenditori agricoli, di fatto costituisce polmone verde di riserva.

(Vedasi tavola nr. 03 – Estratto dall'azzoneamento del P.G.T. – 1:2.000)

ANALISI DEI DATI DELL'ULTIMO DECENNIO:

Dalla lettura dei dati relativi ai nati ed ai morti del precedente decennio (vedasi elenchi dell'allegato D), elaborati tenendo in conto anche dei trasferimenti da e per altri comuni, è possibile rilevare quanto segue:

- La popolazione di Losine è passata dai 511 abitanti del 1998 ai 567 abitanti nel 2008 (corrispondente ad un periodo di 10 anni) con un incremento di 56 unità pari ad una percentuale media dell' 5,6 % annuo.

I dati relativi ai deceduti ed ai sepolti nel cimitero del comune di Losine dell'ultimo decennio sono i seguenti:

DECEDUTI NELL'ULTIMO DECENNIO:

Deceduti residenti nel comune di Losine: n° 78

Deceduti residenti sepolti in altri comuni..... n° 4

Deceduti sepolti a Losine ma provenienti da altri comuni..... n° 20

Totale sepolti a Losine nell'ultimo decennio n° 94

Di cui: Sepolti a terra..... n° 4

In loculo n° 90

- La disponibilità della struttura esistente, come risultante dal rilievo dello stato attuale risulta essere la seguente:

LOCULI:

- Loculi a disposizione invenduti alla data del 31.12.2008: n° 32

- Loculi già concessionati ma ancora disponibili al 31.12.2008 n° 24

Totale loculi esistenti disponibili al 31.12.2008 n° 56

TOMBE A TERRA:

- Tombe a terra invendute n° 5 da 6 posti = n° 30

- Tombe a terra concessionate ma ancora disponibili n° 19 da 3 posti = n° 57

- Tombe a terra singole concessionate ma ancora disponibili = n° 70

- Tombe a terra singole in campo di inumazione previsto e ancora libero..... = n° 35

- Tombe a terra singole in due piccoli campi di inumazione previsti

nella parte terminale a sud del camposanto e ancora liberi..... n° 2 x 8 = n° 16

Totale tombe a terra potenzialmente disponibili al 31.12.2008 n° 208

CON UNA DISPONIBILITÀ ALLA DATA DEL 31.12.2008 DI :

- LOCULI n° 56

- TOMBE A TERRA n° 208

DISPONIBILITÀ COMPLESSIVA AL 31.12.2008 n° 264

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO LEGALE DI FOSSE IN CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE

Il calcolo del fabbisogno di fosse risulta come segue:

applicando la norma di cui all'art.6, comma 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n.6 per il calcolo della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, sulla base di dati noti riferentesi alla media di inumazioni dell'ultimo decennio, stimata in 0,4 inumazioni di cadaveri all'anno. (considerando la popolazione residente e non residente)

Delle sepolture nell'ultimo decennio si registrano 20 defunti residenti in altri comuni e trasferiti nel cimitero di Losine; analogamente 4 tra i defunti residenti in Losine sono stati trasportati in altro comune.

Calcolo area da destinare alle inumazioni (art.6 comma 6 R.R. 9-11-2004 n.6)

4×3 (cicli di 10 anni) = 12

Totale $12 \times 1,5$ (incremento 50%) = 18 < 208 (disponibilità dei campi esistenti)

Ove si deve evidenziare la oggettiva sovrabbondanza della disponibilità rispetto alla reale necessità.

distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- Statistica uso sepolture cimiteriali nel cimitero di Losine (al 11/4/2008) Riepilogo situazione di fatto.

l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

Dall'analisi statistica del tipo di sepoltura nell'ultimo decennio emerge la prevalente tendenza alla sepoltura in loculi.

E' stata individuata una specifica area quale giardino delle rimembranze, area specifica per la possibilità di dispersione delle ceneri.

Si segnala, però, come l'opzione della cremazione sia ancora del tutto marginale e sembra plausibile una sua limitata evoluzione almeno per i prossimi 10. Quindi, saranno utili verifiche nella fase di controllo del piano da effettuarsi a 10 anni dalla stesura del piano stesso. Il regolamento comunale delle attività cimiteriali che segue regola la cremazione al Capo V – articoli 38-39-40-41-42.

CONCLUSIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO NEI PROSSIMI 25 ANNI:

Dall'analisi statistica del tipo di sepoltura nell'ultimo decennio, tenute in considerazione le concessioni che andranno a scadere nei prossimi 25 anni e potendosi ipotizzare un incremento degli abitanti che, anche grazie al nuovo Piano di Governo del Territorio, tenda a confermare l'incremento degli abitanti registrato nell'ultimo decennio.

Si può ragionevolmente ritenere che nei prossimi 25 anni serviranno al cimitero comunale di Losine circa n° 260 nuove sepolture che, trovano già risposta nell'ambito delle attuali disponibilità complessive in dotazione che risultano essere di n° 264, ed a queste disponibilità dovranno aggiungersi tutte le concessioni che andranno in scadenza nei prossimi 25 anni che vengono quantificati in n° 40 circa.

La disponibilità teorica complessiva con le attuali dotazioni risulterà quindi di n° 304 a fronte di un teorico fabbisogno di n° 260 con pieno soddisfacimento dell'esigenza nell'ambito delle attuali dotazioni.

Ciò nonostante, verificato che è presumibile che il comune vorrà assecondare nel tempo le preferenze che appaiono evidenti dell'utilizzo dei loculi, è prevedibile che in un lontano futuro si registreranno interventi volti alla realizzazione di nuovi comparti di questi che potranno trovare allocazione all'interno della perimetrazione dell'attuale cimitero, nei campi ad oggi ancora inutilizzati.

VINCOLI:

la zona cimiteriale è soggetta a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, per i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;² Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla Parte seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004 (1) – sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs 42/04.

Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è stata la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. 42/04.

È quindi utile che l'Amministrazione comunale si attivi nelle forme previste dal D.Lgs. 42/04 e successive modifiche (D.Lgs. 157/2006) per stabilire quanta parte del cimitero possedga le caratteristiche di tutela massima.

Per dare forma compiuta alle previsioni del piano cimiteriale è necessaria una valutazione che definisca quanta parte del cimitero possedga caratteristiche da assoggettare a particolare tutela.

A questo proposito è utile segnalare una sensibilità presente nella cultura locale per la conservazione di "vecchie lapidi " a testimonianza delle abilità artistiche ed artigianali oltre ad esprimere compiutamente modalità espressive e culturali del tempo e si ritiene di dover sottoporre a tutela solamente le lapidi presenti da oltre cinquanta anni.

La zona cimiteriale ricade in area soggetta a vincolo ambientale ai sensi della L.R. 12/05 (ex legge 431/85) , in quanto ricompresa nella fascia di rispetto da corsi d'acqua principali.

La zona cimiteriale del comune di Losine non risulta essere soggetta a vincolo geologico P.A.I. sulle esondazioni e non è inserita fra le zone soggette a vincolo idrogeologico.

² (1) D.Lgs. 22/01/ 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" – ART. 10 (Beni culturali)

Si ricorda che le vigenti normative individuano i beni culturali nel seguente modo:

1. **Sono beni culturali** le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. **Sono inoltre beni culturali:**

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. **Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta specifica dichiarazione:**

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. **Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):**

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- ecc.

Generalmente nei cimiteri si registrano le seguenti necessità:

- 1. **Necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;**

I caratteri dell'accessibilità sono presenti nella parte bassa del cimitero mentre la parte alta è raggiungibile con l'utilizzo di due scale.

2. **Necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;**

Il cimitero di Losine è in una situazione di discreta accessibilità ai mezzi meccanici di usuali limitate dimensioni.

3. **Necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;**

La struttura cimiteriale è dotata di servizi igienici esclusivi della camera mortuaria e dei suoi operatori, non è previsto e, per le dimensioni estremamente ridotte, non è nemmeno oggettivamente prevedibile la installazione di servizi igienici a servizio dei visitatori.

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE:

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Losine (Bs), come risulta dall'estratto in rapporto di scala 1:2.000 riportato nell'elaborato grafico del Piano Cimiteriale Tav. 03, fissa una fascia di rispetto cimiteriale conforme alle prescrizioni minime dettate dal Decreto del Medico Provinciale di Brescia prot. n. 5 / 2204 del 29.gennaio 1969.

Inoltre, come già detto, nonostante sia dimostrata la sufficienza della attuale disponibilità, nella proiezione venticinquennale, l'amministrazione comunale di Losine, nell'approvare il locale Piano di Governo del Territorio, ha inteso garantire anche eventuali futuri ampliamenti della fascia di rispetto prevedendo una ampia zona di possibile espansione , confinante con la fascia cimiteriale attuale, dove nessuna nuova costruzione, nemmeno agricola è possibile , tale zona, indicata ed evidenziata nella Tav. 03 del Piano Cimiteriale, riporta la sigla individuativa ER. Queste zone sono regolate dall'Art. 15.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole dello stesso P.G.T. che prevedono che in tali aree sono vietate le nuove costruzioni anche a soggetti titolari dei requisiti soggettivi di " Imprenditore Agricolo".

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI:

Il Comune di Losine già provvede a fare smaltire i rifiuti cimiteriali separatamente quali "rifiuti speciali".

Il presente piano prescrive il rispetto dell'Art. 21 del R.R. n.6/04 ove si evince che i rifiuti cimiteriali sono assoggettabili alle norme contenute nel D. Leg. 152/06 e D.P.R. 254/03.

RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E DI LAVAGGIO.

Il Comune di Losine già provvede a raccogliere le acque meteoriche ed a convogliarle in specifici pozzetti disperdenti.

Il presente Piano Cimiteriale , nel prescrivere il rispetto delle vigenti normative in materia, suggerisce il potenziamento del sistema di smaltimento in sottosuolo con incremento dei punti disperdenti.

Si deve rimarcare il fatto che ad oggi nessuna altra possibilità di smaltimento può essere presa in considerazione essendo ancora assente il collettore fognario consortile che dovrà provvedere a trasportare le acque nere al depuratore.

SERVIZI IGIENICI.

L'elaborato grafico Tav. n. 02 riporta la pianta della sala mortuaria corredata dai relativi servizi igienici esistenti, questi sono ad uso esclusivo degli operatori della stessa sala.

Il presente Piano Cimiteriale , nel prescrivere il rispetto delle vigenti normative in materia, impone che l'uso di tali servizi rimanga esclusivo e sia conservato il loro divieto d'uso ai visitatori.

Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO CIMITERIALE COMUNALE

PARTE SECONDA:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA)

Data: 30.11.2009

Il progettista:

Il sindaco pro tempore

Il segretario del comune

Approvazioni:

INDICE:

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – COMPETENZE

ART. 3 – RESPONSABILITA'

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II

DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III

FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DEL CADAVARE – ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, TRASPORTI E CREMAZIONE

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 10 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 11 – TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO

ART. 12 ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ART. 13 – ORARIO DEI TRASPORTI

ART. 14 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ART. 15 – RITI RELIGIOSI E CIVILI

ART. 16 – TRASFERIMENTO DI SALME

ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

ART. 18 – TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 20 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

ART. 22 – UBICAZIONE

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

ART. 25 – DIRITTO DI SEPOLTURA NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

ART. 26 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 – PIANO CIMITERIALE

Pagina 3 di 3

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 29 – INUMAZIONE

ART. 30 – CIPPI, MONUMENTI, LAPIDI ED ALTRI MANUFATTI DECORATIVI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

ART. 31 – TUMULAZIONE

ART. 32 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 33 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 34 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 35 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 36 – OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 37 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 38 – CREMATARIO

ART. 39 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

ART. 40 – URNE CINERARIE

ART. 41 – CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ART. 42 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 43 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

ART. 44 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO AL CIMITERO

ART. 45 – DIVIETI SPECIALI – SANZIONI

ART. 46 – RITI FUNEBRI

ART. 47 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

ART. 48 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ART. 49 – MATERIALE ORNAMENTALE

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 50 – SEPOLTURE PRIVATE

ART. 51 – ATTO DI CONCESSIONE E TARIFFE

ART. 52 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 53 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI TOMBE, LOCULI ED OSSARI

ART. 54 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 55 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 56 – COSTRUZIONE E POSA DEI MANUFATTI NELLE SEPOLTURE PRIVATE

Pagina 4 di 4

CAPO II

DIVISIONE-SUBENTRI

ART. 57 – DIVISIONE E SUBENTRI

CAPO III

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 58 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 59 – RINUNCIA

ART. 60 – DECADENZA

ART. 61 – REVOCA

ART. 62 – ESTINZIONE

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

ART. 63 – ACCESSO AL CIMITERO

ART. 64 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 65 – RESPONSABILITA' E MODALITA' OPERATIVE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 66 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' E DELLA

COMMEMORAZIONE

DEI DEFUNTI

ART. 67 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 68 – FUNZIONI – LICENZA

ART. 69 – DIVIETI

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 70 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 71 – MAPPATURA DELLE CONCESSIONI ED ANAGRAFICA DEI DEFUNTI

ART. 72 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE

ART. 74 – CAUTELE

ART. 75 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 76 – SANZIONI

ART. 77 – CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 78 – NORMA FINALE E DI RINVIO

ART. 79 – ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

_ D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito D.P.R. 285/1990

_ Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funerarie e cimiteriali) di seguito R.R. 6/2004

_ Legge Regionale 18.11.2003 n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerarie e cimiteriali) di seguito L.R. 22/2003

_ Legge 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. 130/2001

_ D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) di seguito D.Lgs. 267/2000

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, ed in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, i seguenti servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria:

- destinazione di cadaveri o parti di esse, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- trasporti funebri;
- costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- concessione di aree destinate a sepolture private;
- concessione di aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie;
- cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri;
- attività funebre ed in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del R.R. 6/2004.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

I servizi cimiteriali possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dagli artt. 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., anche in concomitanza tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Per tali forme di gestione, l'organizzazione dei servizi cimiteriali è stabilita dai relativi contratti di servizio.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, con atti della Giunta Comunale, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti/Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del presente regolamento:

- a) il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione, oppure se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione;
- b) Il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, le attrezzature, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, l'organizzazione delle sepolture, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria;
- c) Il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ha competenza per la tenuta dei registri cimiteriali, per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;
- d) Il Dirigente/Responsabile del Settore Segreteria ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali relative alle concessioni di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune, ovvero il terzo affidatario, attua gli opportuni provvedimenti affinché all'interno del cimitero non si verifichino e siano conseguentemente evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose.

Il Comune non assume responsabilità per atti o per danni commessi o causati all'interno del cimitero da personale non dipendente, o derivanti dall'uso anche improprio di mezzi e strumenti, anche di sua proprietà a disposizione eventualmente del terzo affidatario o del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non assuma rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti ad assumere atteggiamenti decorosi ed al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Nessun atto inerente la sepoltura o l'esumazione/estumulazione del feretro è permesso qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, la sua legittimazione mediante l'atto di concessione, è considerata anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie fra gli aventi diritto vanno risolte dai medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono a titolo gratuito i servizi esplicitamente classificati come tali dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica
- b) la sepoltura mediante inumazione in campo comune
- c) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione/obitorio
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il recupero e trasferimento all'obitorio comunale delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- g) tutti i servizi a titolo oneroso, compresa la fornitura della cassa, se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai Servizi Sociali del Comune, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico.

Per i non residenti in vita nel Comune e deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. g), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso sulla base dei disposti della legislazione e regolamentazione nazionale e regionale vigente e, per quelli sottoelencati, sulla base delle tariffe

stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri in aree appositamente individuate;
- f) illuminazione votiva
- g) uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di all'art. 41, comma 3, del

R.R. 6/2004;

h) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. 6/2004.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., può individuare anche a modificazione di quanto suindicato, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono inoltre disponibili, presso gli uffici comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

CAPO II

DEPOSITO MORTUARIO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6

Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

Il Comune, anche in base alle modalità di gestione dei servizi, provvede al deposito di osservazione, al deposito mortuario, ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, presso ospedali, istituti sanitari o altri edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture idonee ed accreditate, o anche in forma consorziata.

L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco per motivi di interesse pubblico o in caso di eventi eccezionali ai sensi dell'art. 41, comma 7, del R.R. 6/2004.

A richiesta ed a spese dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e previo versamento della relativa tariffa.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.

Le salme di persone morte a causa di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio di igiene pubblica dell'ASL.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Il Comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile previo versamento della tariffa, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del terzo affidatario.

Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione del cadavere - accertamento di morte

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

In ciascun feretro deve essere racchiusa una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a causa di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica dell'ASL stabilirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

L'accertamento di morte è effettuato dai soggetti e con le modalità indicati nel R.R. 6/2004.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri ovvero la loro rispondenza al tipo di trasporto, alla tipologia di sepoltura a cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto che provvede sulla base dei disposti dell'art. 6 della L.R. 22/2003 e dell'art. 36 del R.R. 6/2004.

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dal R.R. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, trasporti e cremazione

La struttura dei feretri, la qualità dei materiali impiegati, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, alla pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004; a tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;

- i feretri provenienti da altri Comuni od estumulati di persone decedute prima dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, quella esterna in legno, quella interna in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:

- il feretro deve essere in legno, con spessore delle tavole non inferiore a quanto previsto dall'art. 30, del

D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte a causa di malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

Se un feretro viene esumato o estumulato per essere traslato in altra sepoltura all'interno del cimitero, o trasferito in altro Comune, deve essere accertato lo stato di conservazione e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di idoneo spessore indicato dalla normativa di riferimento.

Se un feretro proveniente da altro Comune deve essere sepolto all'interno del cimitero, deve essere verificata la corrispondenza dello stesso alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato.

Deve comunque essere esclusa qualsiasi operazione di apertura del feretro finalizzata a praticare aperture nella parte della cassa metallica al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

La cassa di legno e quella metallica devono portare impresso, sulla parte esterna del proprio coperchio ed in modo visibile, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10

Modalità del trasporto e percorso

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con le modalità cui al D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004, e consistono nel trasferimento della salma o del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, al locale del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, nella relativa sosta per il tempo necessario per lo svolgimento del rito civile o religioso, e nel il proseguimento fino al cimitero, al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

I criteri generali relativi agli orari, alle modalità ed ai percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. 18.06.1931 n. 773 relativo al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio, ed è attuato mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il

passaggio di un corteo funebre.

In tutti i casi il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale le modalità di svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il passaggio di un corteo funebre.

Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 11

Trasporti gratuiti ed a pagamento

Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa e rilasciate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della cassa, ove necessario, nei seguenti casi:

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento.

Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 12

Esercizio del servizio di trasporto funebre

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il R.R. 6/2004, dal Comune ove ha sede l'attività commerciale.

Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della cassa, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 13

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi, antimeridiani e pomeridiani, stabiliti con ordinanza del Sindaco che disciplina altresì le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'orario stabilito.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale in materia.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere, e dagli altri eventuali documenti in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'atto autorizzativo di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 15

Riti religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia.

Il Comune può, se ne ravvede la necessità, individuare idonei spazi pubblici per lo svolgimento dei funerali civili; nel qual caso questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 16

Trasferimento di salme

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, utilizzando idoneo mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del R.R. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà i necessari provvedimenti per le disinfezioni e le eventuali norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18

Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di feretri in Cimitero, forno crematorio, sepoltura privata, sepoltura privilegiata, anche di altro Comune, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

La domanda di trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

All'atto autorizzativo è allegato il verbale di chiusura del feretro in funzione del nulla-osta per il trasporto prodotto dal relativo incaricato.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio comunale, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e secondo quanto indicato dal R.R. 6/2004.

Per i motivi di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

Art. 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o in sepolture privilegiate è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della L.R. 22/2003.

Art. 20

Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive/diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti mortali

Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

Per il trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di idoneo spessore prescritto dalla vigente normativa in materia, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari in base ai disposti dell'art. 14 del R.R. 6/2004, non costituisce implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 22 **Ubicazione**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i., il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente nel territorio comunale.

Art. 23 **Disposizioni generali - vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 285/1990, dell'art. 9 della L.R. 22/2003 e degli artt. 27 e 28 del R.R. 6/2004.

La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di disposizioni legislative e regolamentari, e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che esercita tali attività attraverso il personale comunale.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di feretro, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono normalmente riservate al personale cimiteriale, salvo specifica diversa richiesta da parte dei familiari per sepolture in cappelle o tombe di famiglia.

Compete al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 **Reparti speciali nel cimitero**

All'interno dell'area cimiteriale il Comune potrà, se ne ravvede la necessità e la opportunità, prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei feretri, ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le maggiori spese per l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

All'interno dell'area cimiteriale è possibile prevedere un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per l'eventuale spargimento delle ceneri, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia.

I competenti organi dell'Amministrazione Comunale possono in via eccezionale e con provvedimento motivato prevedere altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 **Diritto di sepoltura nel cimitero e nei reparti speciali**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono normalmente ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i feretri di:

- a) persone residenti anche se decedute fuori dal Comune;
- b) persone decedute nel territorio comunale qualunque ne fosse la residenza in vita;
- c) persone aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- d) persone residenti presso istituti o case di riposo la cui precedente residenza era presso il Comune;
- e) suore, parroci e missionari nati nel comune o che svolgono apostolato nello stesso;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone suicide;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90, i cui genitori siano residenti

nel Comune;

Ai fini del comma 1 lett. b), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici comunali, abbiano presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti mortali o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte in campo comune o nell'ossario/cinerario comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..

La Giunta Comunale potrà consentire la sepoltura nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, di persone decedute non residenti in vita nel Comune che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 26 **Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. 6/2004, sono il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 27 **Disposizioni generali**

All'interno del cimitero sono individuati specifici campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Per le modalità di inumazione, le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, le caratteristiche delle si applicano le norme di cui agli artt. 71 e segg. del D.P.R. 285/90 e dell'art. 15 del R.R. 6/2004.

Il cimitero di Losine è dotato di cappelle riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 22 e segg. del R.R. 6/2004.

Per quanto riguarda le modalità di tumulazione, le caratteristiche dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie ed il loro utilizzo, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 16 del R.R. 6/2004.

L'Amministrazione Comunale determina, per le sepolture private, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990, del R.R. 6/2004 e del presente regolamento, le diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi ed alla loro ubicazione all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 28 **Piano cimiteriale**

Il Comune predisponde ed approva specifico piano cimiteriale sulla base dei disposti di cui all'art. 6 del R.R. 6/2004 e relativi allegati, al fine di garantire un'adeguata programmazione delle sepolture nell'arco dei ventenni successivi all'adozione dello strumento di pianificazione, favorendo forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

La documentazione del piano, corredata dal progetto di ampliamento da poco realizzato viene allegato al corredo del presente regolamento.

Il piano cimiteriale prevede un piccolo Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune, le dimensioni dello stesso sono ridotte ma rapportate alle reali dimensioni del comune. Ogni dieci anni, o quando siano apportate modifiche o ampliamenti al Cimitero, o in caso di variazioni rilevanti di elementi presi in esame dallo strumento di pianificazione, il Comune provvederà a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture a tempo determinato della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture a tempo determinato di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione, decorrenti dal giorno del seppellimento o, in caso di biposto, decorrenti dalla data del primo seppellimento.

L'utilizzazione delle fosse verrà effettuata cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila procedendo sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

Non si procede all'assegnazione delle sepolture in nuovi campi di inumazione, sino a completo esaurimento di quelli in fase di utilizzazione.

Nei campi destinati alle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 30

Cippi, monumenti, lapidi ed altri manufatti decorativi – Conservazione e manutenzione

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo completo di targhetta con iscritto il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso,

costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero identificativo alfanumerico progressivo.

A richiesta dei privati, in sostituzione del cippo, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali conformi alle disposizioni del presente regolamento; le scritte da apporre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed eventualmente una breve epigrafe.

L'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare le caratteristiche dei campi comunali determina, per le lapidi, i copritomba, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti simili, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990, del R.R. 6/2004 e del presente regolamento, le diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, e strutturali in rapporto ai vari sistemi costruttivi ed alla loro ubicazione all'interno dell'area cimiteriale.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Le spese inerenti la fornitura e posa di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali ed altri ornamenti, competono interamente ai richiedenti e loro aventi causa, così come gli oneri per la loro successiva manutenzione e

conservazione,

Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

Nel caso di incuria, abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 31

Tumulazione

Sono a sistema di tumulazione le sepolture a tempo determinato riguardanti feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, decorrenti dalla data di tumulazione, che avvengono in apposite strutture costruite dal Comune o dai concessionari, per conservarvi le spoglie mortali.

L'assegnazione di loculi, cellette ossario e urne cinerarie verrà effettuata cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente fila per fila procedendo sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

Non si procede all'assegnazione di loculi o cellette ossario in nuovi settori delle strutture di tumulazione, sino a completo esaurimento di quelli in fase di utilizzazione.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.

In ogni loculo deve essere tumulato un solo feretro; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; è ammessa nei casi consentiti dai successivi articoli la tumulazione

nello stesso loculo di cassette contenenti resti mortali, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e ne sia consentita la corretta chiusura ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 del R.R. 6/2004.

Art. 32

Tumulazioni provvisorie

Nell'ambito del piano cimiteriale o con proprio provvedimento, l'Amministrazione Comunale può individuare in ambiti specifici delle strutture di tumulazione, loculi e/o nicchie da destinare, alla tumulazione provvisoria dei feretri e/o di cassette ossario e di urne cinerarie da assegnare a favori di:

- a) coloro che sono in possesso della concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi tombe o cappelle di famiglia, fino alla sua agibilità;
- b) coloro che devono effettuare lavori di adeguamento normativo di tombe o cappelle di famiglia;

La durata della tumulazione provvisoria non può essere superiore ad anni 2 per l'esecuzione delle opere di cui al comma a), ed a mesi 6 per l'esecuzione dei lavori di cui al comma b).

Nei casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione.

La tariffa è calcolata in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva, oltre a sostenere le spese relative alle operazioni di traslazione, il concessionario dovrà versare al Comune l'eventuale conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva.

La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, provvederà a inumare il feretro in campo comune.

Il feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.

E' comunque data facoltà ai richiedenti di provvedere alla tumulazione provvisoria di feretri e/o cassette

ossario e urne cinerarie in sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie per il tempo strettamente necessario e nel limite previsto all'esecuzione di lavori suindicati senza pagamento di alcuna tariffa, e previa segnalazione all'ufficio comunale competente.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33

Esumazioni ed estumulazioni

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie, regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004, consistono nel disseppellimento del feretro precedentemente inumato o tumulato.

Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione o estumulazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 12, del R.R. 6/2004.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La regolazione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico dei soggetti che le hanno richieste o disposte.

L'informativa alla cittadinanza o ai singoli interessati circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione è eseguita secondo i disposti dell'art. 20, comma 4 e 5, del R.R. n. 6/2004.

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11.07.2003 n. 254.

Le fosse ed i loculi che vengono liberati a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono destinati, previa operazione di disinfezione, a successive operazioni di sepoltura utilizzando le modalità di assegnazione/concessione previste nel presente regolamento.

Per le esumazioni/estumulazioni disposte dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e s.m.i.

Art. 34

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione; sono parificate alle esumazioni ordinarie le operazioni di disseppellimento del feretro dopo cinque anni dalla inumazione dovuta alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione/estumulazione.

Le estumulazioni ordinarie effettuate per consentire altra tumulazione sono regolate dall'art. 20 del R.R. 6/2004;

Il disseppellimento di un feretro in una concessione perpetua, si considera esumazione/estumulazione ordinaria allorché l'operazione viene eseguita dopo 30 anni dalla sepoltura.

Agli operatori cimiteriali compete la valutazione sulla completa mineralizzazione del cadavere, al momento del disseppellimento.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, al momento del disseppellimento sono:

- a) permanenza nella fossa originaria o, se le condizioni del feretro lo consentono, trasferimento in altra fossa, posta in campo comune nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di

mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività per il suolo o la falda idrica sottostante. In caso di utilizzazione degli additivi biodegradanti il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione può essere ridotto a 2 anni;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come stabilito dall'art. 20, comma 11, del R.R. 6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, manifestato durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di disseppellimento di cui all'art. 20, comma 4, del R.R. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 35

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza della concessione, ovvero prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in sepoltura in altro cimitero;
- c) traslazione in sepoltura privata presso cappella o tomba di famiglia;
- d) cremazione.

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie di cui alle lett. b), c) e d) sono eseguite alla presenza di personale comunale o del terzo affidatario che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie, di cui alle lett. b), c) e d) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile. Tale autorizzazione prevede:

- a) la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva/diffusiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL affinché l'esumazione o l'estumulazione possa essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- b) la verifica della destinazione del feretro o dei resti mortali esumati in altra sepoltura di cui al primo comma, lett. b) e c);
- c) la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 36

Oggetti da recuperare

Qualora, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono effettuare la segnalazione al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico contestualmente alla richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato/i e l'altro conservato tra gli atti delle operazioni di disseppellimento.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, previa redazione di specifico verbale di consegna, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 37

Disponibilità dei materiali

I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora i familiari intendano recuperarle, dovranno essere rimosse con onere a carico degli stessi mediante ditte specializzate previa autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico. Qualora i materiali o le opere installate sulle sepolture non venissero reclamati dagli aventi diritto entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, gli stessi passeranno in proprietà del Comune, che potrà impiegargli in interventi di miglioramento generale degli impianti cimiteriali o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge; il ricavato delle alienazioni, verrà impiegato per la realizzazione di interenti migliorativi e manutentivi di impianti ed attrezzature cimiteriali.

Le opere aventi valore storico ed artistico, verranno conservate all'interno del cimitero o in altro luogo di proprietà comunale, salva la facoltà degli aventi diritto di reclamarle entro il termine di 6 mesi dalla loro rimozione.

Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di nuova sepoltura o in favore di parenti o affini sino al 2° grado di parentela, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, verificate ed attestate dai Servizi Sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 38

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 39

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui alla L. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative sono determinate dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'autorizzazione e le modalità operative inerenti alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della L. 130/2001 sono di competenza del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti

documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, specifico atto scritto, dal quale risulti l'espressa volontà di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e segg. del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, redatto sul previsto modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato in caso di morte improvvisa e sospetta;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 40

Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e sigillata in relazione alla destinazione.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia nell'ambito delle strutture di tumulazione, oppure essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata quale tomba o edicola di famiglia.

Le urne cinerarie, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, in loculo concesso a privati o in strutture costruite in aree interne al Cimitero concesse dal Comune ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione e ne sia consentita la corretta chiusura ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 16 del R.R. 6/2004.

Art. 41

Consegna e affidamento delle ceneri

Le modalità per la consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari, sono regolate dalla L. 130/2001, dalla L.R. 22/2003 e dall'art. 14 del R.R. 6/2004.

L'affidamento dell'urna cineraria alla famiglia o ad un componente della stessa può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i..

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:

- a) le generalità e la residenza della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione
- c) il consenso dell'affidatario all'effettuazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia ed inerenti le garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero di loro scelta.

Ogni affidamento di urna cineraria ai famigliari deve essere registrato su apposito registro tenuto dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato la relativa autorizzazione alla cremazione. L'urna affidata ai famigliari deve essere contenuta in un luogo confinato, stabile, delimitato, chiuso, a vista o meno, e garantito contro ogni profanazione, asportazione, aperture o rotture accidentali. Personale appositamente incaricato dal Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal famigliare.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 42

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dall'art. 13 del R.R. n. 6/2004.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 della L. 130/2001.

I famigliari presentano al Comune dove è avvenuto il decesso o dove sono tumulate le ceneri il documento approvato dalla Regione Lombardia dal quale risultano:

- e) le generalità e la residenza della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri;
- f) il luogo di dispersione;
- g) la conoscenza delle disposizioni legislative circa i reati possibili connessi alla dispersione non autorizzata delle ceneri o in luoghi non consentiti dalla legislazione vigente, e delle altre norme del Codice Penale in materia;

Il documento è presentato in triplice copia di cui una è conservata dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, una è conservata, una da chi prende in consegna l'urna. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è consentita in aree a ciò destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti di qualsiasi tipo. E' comunque vietata nei centri abitati qualsiasi modalità di dispersione.

Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cimitero in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere effettuata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà espressa dal defunto. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare o da personale a tal fine autorizzato, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

Nel caso la dispersione delle ceneri avvenga in un territorio situato al di fuori della Regione Lombardia, i famigliari dovranno verificare se nel luogo prescelto sia vigente una normativa che consente questa pratica funeraria e le relative modalità di attuazione.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 43

Giori e orari di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposita ordinanza sindacale.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata a specifica autorizzazione da rilasciarsi per comprovati motivi da parte del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 44

Disciplina dell'ingresso al cimitero

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' inoltre vietato:

- a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
 - b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- Per motivi di salute il Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico può concedere specifica autorizzazione di accesso per la visita ai defunti a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Art. 45

Divieti speciali - sanzioni

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare attrezzature, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini e materiale pubblicitario;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e

per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
m) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.

Chiunque tenga o assuma, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciassi discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 46

Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle sepolture per inumazione private in aree in concessione, nei campi comuni o sulle tombe a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività interrate possono essere poste lapidi, croci, copritomba, lastre sepolcrali ed altri ornamenti simili, conformemente ai disposti del D.P.R. 285/1990 e del R.R. 6/2004.

Sulle tombe possono altresì essere posizionate epigrafi con indicate le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente servizio tecnico.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano certificata da idonea società, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di plurilinguismo.

Epigrafi lapidi, croci, copritomba, le lastre sepolcrali e gli altri ornamenti dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente servizio tecnico, sulla base delle diverse caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, cromatiche e strutturali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori e contenitori di recupero.

Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite, che non coprano fotografie ed epigrafi, e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 48

Fiori e piante ornamentali

Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni possono essere deposti vasi, opportunamente fissati alle lapidi, fiori ed ornamenti floreali; potranno altresì essere realizzate piccole aiuole e messi a dimora arbusti, purché le radici e i rami non ingombrino o impediscano la lettura dei dati anagrafici, o determinino danneggiamenti alle tombe vicine.

Fiori, ornamenti floreali, arbusti ed aiuole a verde dovranno essere correttamente mantenuti a cura dei concessionari; qualora fiori e piante ornamentali non vengano correttamente mantenuti e sostituiti dopo il normale deperimento vegetativo tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali

saranno implicitamente autorizzati alla loro rimozione.

Art. 49

Materiale ornamentale

Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., posizionati fuori dalle aree concesse o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Verranno altresì rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

L'adozione dei provvedimenti d'ufficio, verrà effettuata dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicazione all'Albo Pretorio e presso il cimitero per almeno trenta giorni consecutivi, ad adempire al ripristino entro un congruo termine delle condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti saranno eseguiti dagli operatori cimiteriali. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 del presente regolamento in quanto applicabili. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale e dal presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni che il Comune attualmente pone in essere riguardano:

per l'uso di aree

a) tombe monoposto;

c) costruzione di cappelle per tumulazione individuale per famiglie;

d) costruzione tombe per tumulazione individuale per famiglie;

per l'uso di manufatti costruiti dall'Ente:

e) loculi;

f) ossari.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 51

Atto di concessione e tariffe

L'assegnazione di una sepultura è formalizzata tramite una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione di aree per inumazioni monoposto o biposto, di loculi o cellette ossario sono assentite e regolate da concessioni contratto-tipo redatte nella forma di scrittura privata, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano le spese di bollo ed i diritti di segreteria, previa assegnazione da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

La concessione di aree per la costruzione di cappelle e tombe a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività, sono assentite e regolate da concessioni contratto-tipo approvato

dall'organo comunale competente, redatte nella forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano le spese di bollo, di registrazione del contratto ed i diritti di segreteria, previa assegnazione da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dell'area e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, la concessione-contratto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
 - b) il numero dei posti assegnati o realizzabili;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati dall'art. 26, comma 1, del presente regolamento. In presenza soggetto delegato o di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel delegato o nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - e) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - f) eventuali particolari oneri a carico del/i concessionario/i in relazione alla tipologia della concessione (es.: eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).
- Il rilascio delle singole concessioni è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento dell'assegnazione della sepoltura previsto dall'apposito tariffario definito dall'organo comunale competente. La tariffa dovrà essere versata in unica soluzione entro anni 1 dalla data di assegnazione della sepoltura; trascorso il termine suindicato il Comune potrà disporre la traslazione del feretro verso idonea sepoltura in campo comune.

I canoni e le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, nonché i loro successivi adeguamenti ed aggiornamenti sono determinati dall'organo comunale competente, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospesi o modificati dalla Giunta Comunale.

Art. 52

Durata delle concessioni

Le concessioni di sepoltura private, sono a tempo determinato e revocabili ai sensi dell'art. 25 del R.R. 6/2004, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

La durata è fissata in:

- a) 99 anni per le aree destinate alla costruzione di manufatti per la sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
- b) 50 anni per le cellette ossario;
- c) 40 anni per i loculi;
- d) 30 anni per le tombe monoposto

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Sia nei campi di inumazione che nelle strutture di tumulazione, qualora vengano accertate dal competente servizio comunale, particolari disomogeneità delle date di sepoltura o particolari condizioni conservative dei feretri che non consentano l'articolazione delle operazioni di esumazione/esumulazione ed eventualmente di nuova sepoltura mediante inumazione/inumazione dei feretri, il Comune, attraverso specifici atti di indirizzo, indica l'opportunità per i concessionari di richiedere il rinnovo o la proroga delle concessioni in essere, al fine di omogeneizzare la data di scadenza del contratto di concessione nei singoli campi di inumazione o nei settori

omogenei delle strutture di tumulazione, prevedendo conseguentemente una ulteriore concessione di durata pari a quella iniziale, o il prolungamento della stessa per un numero di anni necessari al raggiungimento della nuova data di scadenza.

Per il rinnovo o la proroga della concessione di cui sopra è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta determinato dall'organo comunale competente, calcolato proporzionalmente alla nuova durata.

Art. 53

Modalità di concessione di tombe, loculi ed ossari.

Le concessioni di sepolture in tombe, loculi ed ossari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi di defunto residente nel comune, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto delle previsioni del piano cimiteriale del regolamento comunale.

L'assegnazione delle fosse verrà effettuata cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente

fila per fila procedendo sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

L'assegnazione di loculi o cellette ossario disponibili verrà effettuata partendo dall'estremità di ciascun settore proseguendo per file orizzontali sulla base della numerazione assegnata e senza soluzione di continuità.

In caso di assegnazione a coniugi, i due loculi verranno assegnati contigui sulla stessa fila.

Non si procede all'assegnazione delle sepolture in nuovi campi di inumazione o in nuovi settori delle strutture di tumulazione, sino a completo esaurimento di quelli in fase di utilizzazione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Su disposizione dell'Amministrazione Comunale, la sepoltura nel cimitero, esclusivamente in campo comune o in cellette ossario appositamente individuate, e dietro versamento del corrispettivo stabilito dall'organo comunale competente, può essere concessa anche a:

- defunto di età superiore ad anni 60 non residente, ma abitante al confine del territorio comunale;
- defunto di età superiore a 60 anni non residente che abbia il coniuge o parenti entro il 3° grado premorti sepolti nel cimitero.

Per cellette ossario anche di prossima costruzione specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale, la concessione, in vista del futuro affiancamento dei genitori, del coniuge o parenti o affini residenti di 1° grado, anche tramite traslazione dei resti mortali tumulati nel cimitero, può essere autorizzata sia in presenza del defunto che a persone in vita residenti nel comune di età superiore a 60 anni per un massimo di n. 3 ossari oltre quello destinato al defunto.

In caso di assegnazione a familiare, gli ossari verranno assegnati contigui sulla stessa fila.

La concessione di aree per la costruzione a carico dei privati di tombe o cappelle per tumulazione individuale per famiglie e collettività è assegnata sulla base delle previsioni del piano cimiteriale e secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione di aree per la costruzione a carico dei privati di tombe o cappelle per tumulazione individuale per famiglie non può essere effettuata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, o che abbiano contenziosi o debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale o delle aziende partecipate dalla stessa.

E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassette contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e dal R.R. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso, così come disciplinati dall'art. 54 del presente regolamento e sulla base delle tariffe previste dal competente organo comunale.

Nelle concessioni a perpetuità rilasciate anteriormente al 10.02.1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione.

Art. 54

Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso di una sepoltura, regolamentato dal R.R. 6/2004, è riservato alla persona del concessionario che può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio, e delle vigenti disposizioni normative e

regolamentari, ed ai componenti della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, del R.R. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

All'atto della domanda di concessione, è facoltà del concessionario indicare i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti, o affini.

Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare o variare in caso di precedente indicazione i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

In caso di dubbio sul diritto di sepoltura, o di opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di sepoltura del feretro, procedendo alla tumulazione provvisoria prevista dal presente regolamento a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. 285/90, previa richiesta scritta e sempre che la convivenza stessa si sia protratta sino al momento del decesso.

L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 55

Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti,

saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.

Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidariamente, alla morte del concessionario originario, agli eredi o aventi causa o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 56

Costruzione e posa dei manufatti nelle sepolture private

Nelle sepolture private a sistema di inumazione, su richiesta del concessionario può essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali conformi alle disposizioni del presente regolamento o alle caratteristiche morfologiche, tipologiche, tecniche, e strutturali stabilite dal competente organo comunale; le scritte da apporre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ed eventualmente una breve epigrafe.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nelle sepolture a sistema di inumazione, l'installazione di lapidi, copritomba e lastre sepolcrali non potrà mai eccedere le dimensioni autorizzate, né alterare le distanze tra una tomba e l'altra in contrasto con le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività,

impegnano il concessionario alla presentazione del progetto dell'opera per le necessarie autorizzazioni entro mesi 6 dalla data del contratto di concessione, ed alla realizzazione dell'opera entro 24 mesi dalla data di rilascio del relativo permesso di costruzione o autorizzazione equivalente, pena la decadenza della concessione dell'area e la conseguente retrocessione a favore del Comune.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, può essere concessa una proroga di 2 mesi sulla data di presentazione del progetto e di 6 mesi sulla data di ultimazione delle opere.

CAPO II

DIVISIONE-SUBENTRI

Art. 57

Divisione e subentri

I concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, comunicando al Comune nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La divisione o l'individuazione di separate quote della concessione in caso di sepoltura collettiva non modifica l'unicità della concessione nei confronti del Comune, e non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare al competente servizio comunale, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando la persona che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti gli aventi diritto.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto

giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.

Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

In caso di necessità connesse ad eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità e la responsabilità solidale sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto, il competente servizio comunale provvede d'ufficio individuando il referente tra i familiari secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione,

il Comune provvede alle procedure per la decadenza della concessione.

CAPO III

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 58

Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia
- b) decadenza
- c) revoca
- d) estinzione

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 59

Rinuncia

Il/la concessionario/i può/possono dichiarare nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e ad esclusione dei casi di decadenza della concessione, la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

La rinuncia non comporta vincoli o condizionamenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale e, nel caso di coestestazione della concessione, costituisce accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare

la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

In caso di rinuncia motivata anche dalla mancata sepoltura del feretro o dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso strutture di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie all'interno del cimitero o presso cimiteri di altri Comuni, spetterà al/i concessionario/i o agli aventi titolo alla concessione, il seguente rimborso:

- a) nel caso di rinuncia entro il 5° anno dalla data di decorrenza della concessione a tempo determinato di terreni monoposto, biposto e loculi, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso.
- b) nel caso di rinuncia entro il 10° anno dalla data di decorrenza della concessione a tempo determinato di cellette ossario, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso.
- c) nel caso di rinuncia entro il 15° anno dalla data di decorrenza della concessione a tempo determinato di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, il rimborso della tariffa pagata sarà inversamente proporzionale agli anni decorsi dalla data di concessione; dopo i termini suindicati, non è previsto alcun rimborso;
- d) nel caso di rinuncia a concessione perpetua di terreni monoposto e biposto, loculi e cellette ossario, il rimborso consisterà, a discrezione del concessionario, nel rimborso pari al 50% della tariffa in vigore per la tipologia di sepoltura oggetto di rinuncia o nell'assegnazione di cellette ossario pari al nr. di feretri sepolti;
- e) nel caso di rinuncia a concessione perpetua di terreni monoposto e biposto, che insistono su aree indicate dall'Amministrazione Comunale o dal piano cimiteriale tra quelle destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie, è consentito:

- al singolo concessionario o agli aventi titolo, di esercitare entro anni due dalla rinuncia, il diritto di prelazione, sull'assegnazione di un'unica area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie;
 - ai concessionari coestestatori della concessione o agli aventi titolo, di esercitare entro anni due dalla rinuncia, il diritto di prelazione, sull'assegnazione di un massimo di nr. 2 aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie, assegnate a concessionari diversi;
 - in caso di tomba biposto o riconducibile ad una biposto, il diritto di prelazione suindicato è esercitabile da concessionari diversi per massimo nr. 2 aree, indipendentemente dai feretri sepolti;
 - f) nel caso di rinuncia a concessione perpetua di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie sulle quali insiste manufatto parzialmente costruito o manufatto dal quale possono essere traslati i feretri e le cassette ossario e/o urne cinerarie, il rimborso sarà determinato in contraddittorio tra il competente servizio comunale ed il concessionario, e sarà commisurato al costo di costruzione del manufatto rapportato ai posti disponibili, allo stato delle opere ed all'eventuale necessità di adeguamenti normativi del manufatto. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- Per tutti casi suindicati le spese di esumazione e traslazione dei resti mortali competono ai concessionari; in caso di iniziativa da parte del Comune, le spese di esumazione e traslazione dei resti mortali competono allo stesso.

Art. 60

Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate dal concessionario;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla realizzazione delle opere entro i termini prefissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando sia grave

inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal

Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico;

f) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida ad adempiere al concessionario e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.

Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Dopo la decadenza della concessione, l'eventuale manufatto cadrà nella piena disponibilità del Comune, e verrà disposta, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cimitero comune.

Art. 61

Revoca

La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico indicati all'art. 25 del R.R. 6/2004.

In particolare è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In caso di revoca disposta con provvedimento del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico, verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in area o costruzione indicate dall'Amministrazione Comunale, alla quale competono le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento, previa comunicazione di avvio del procedimento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62

Estinzione

L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) naturale scadenza della concessione, se non rinnovate;
- b) decorsi 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- c) soppressione del cimitero, regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili presenti all'intero del manufatto.

Allo scadere del termine, l'eventuale manufatto cadrà nella piena disponibilità del Comune, e se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione al concessionario, o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.

In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 30 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPITOLO I

LAVORI ESEGUITI DAI PRIVATI

Art. 63

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, ed ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.

E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero e la movimentazione di macchinari durante il passaggio del corteo funebre.

Art. 64

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti relativi a manufatti, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ed alla costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente ufficio comunale, previo espletamento del procedimento per il rilascio del relativo permesso di costruire o autorizzazione equivalente, sulla base delle specifiche tecniche stabilite dall'organo comunale competente, contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le opere di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.

Art. 65

Responsabilità e modalità operative nell'esecuzione delle opere

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore cui sono stati affidati i lavori.

A titolo di rimborso per la formazione di aree di cantiere, e per gli eventuali consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere versata la somma forfetariamente determinata dal competente organo dell'Amministrazione Comunale.

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico.

I mezzi d'opera possono essere introdotti all'interno del cimitero solo per il tempo necessario alla movimentazione dei materiali che dovranno per quanto possibile, essere già predisposti e lavorati.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori è consentita, negli orari e nei percorsi indicati dal Dirigente/ Responsabile del Settore Tecnico, mentre la sosta è consentita solo nei per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico del materiale.

E' vietato imbrattare aree libere e vialetti adiacenti, ed attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per i giorni festivi l'area di cantiere ed il terreno adiacente devono essere adeguatamente delimitati, riordinati e liberi da cumuli di materiali..

L'orario di lavoro per le imprese, è fissato dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico in accordo con l'eventuale gestore esterno.

Art. 66

Sospensione dei lavori in occasione delle festività e della commemorazione dei defunti

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali deroghe dal Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico connesse a particolari esigenze tecnico-realizzative.

In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese dovranno sospendere tutte le operazioni lavorative a partire dai cinque giorni lavorativi precedenti e successivi, sospendendo le realizzazioni non ultimate, e provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla rimozione di ogni materiale di risulta.

Art. 67

Obblighi e divieti per il personale che si trova ad operare nel cimitero

Il personale che si trova ad operare nel cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente

regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 68

Funzioni - licenza

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso non riservate al Comune, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) vendita dei cofani e degli accessori funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di salme dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio in o da altri Comuni.

Le imprese che svolgono l'attività funebre devono essere in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede l'attività, e possedere i requisiti indicati dal R.R. n. 6/2004.

Art. 69

Divieti

E' vietato alle imprese funebri:

- a) intraprendere l'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte
- c) procacciare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- d) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- e) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- f) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- c) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- d) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.R. 22/2003.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70

Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è un servizio a richiesta, oneroso, organizzato dall'Amministrazione Comunale; l'utenza interessata all'attivazione del servizio dovrà inoltrare specifica richiesta eventualmente anche contestualmente al momento della richiesta di sepoltura.

Il servizio può essere effettuato attraverso una delle forme di gestione previste dagli artt. 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., anche in concomitanza tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Per tali forme di gestione, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio, mentre, in caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, con atti della Giunta Comunale, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti/Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

La stipula del contratto di servizio si intende formalizzata con la presentazione della richiesta, e costituirà accessorio alla concessione cimiteriale, mentre l'attivazione del servizio è convenzionalmente fissata dopo un mese dalla data di sepoltura.

Dal momento dell'attivazione del servizio, si procederà all'applicazione della tariffa vigente mediante fatturazione su base annuale o, per il primo anno, per l'effettivo periodo di erogazione del servizio, comprensivo dei costi di allacciamento.

La durata del servizio è annuale e coincide con l'anno solare; l'utenza si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo se non verrà formalmente disdettata entro il 31 dicembre.

Art. 71

Mappatura delle concessioni ed anagrafica dei defunti

Presso il Comune è tenuto, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 72

Registro delle operazioni cimiteriali

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R.

285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Il personale comunale o del gestore in servizio presso il cimitero, per ogni feretro in ingresso per la sepoltura, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto,

secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione.

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Efficacia delle disposizioni del regolamento- Concessioni pregresse

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione originario.

Art. 74

Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, sepolture, esumazioni/estumulazioni, cremazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale risulterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

ALLEGATO A : Documentazione fotografica

ALLEGATO B : Tav. 01 Planimetria del cimitero

ALLEGATO C : Tav. 02 Pianta del cimitero

ALLEGATO D : Tav. 03 Estratto dell'azzoneamento del P.G.T.

ALLEGATO E : Copia del decreto di zona di rispetto a m. 50

Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO CIMITERIALE COMUNALE

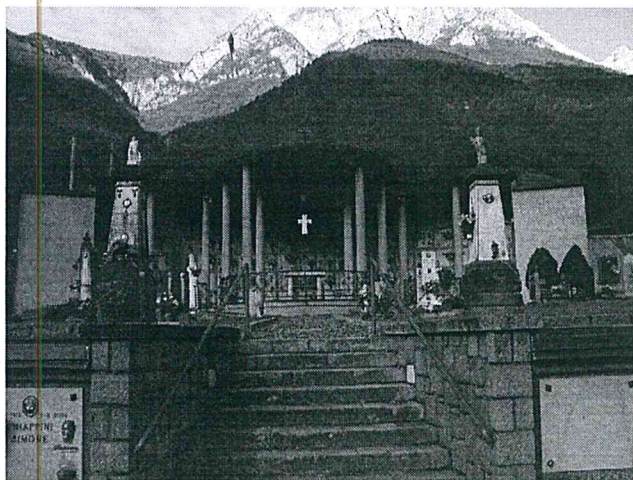
ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Piazzale parcheggio del cimitero.



Ingresso e strada laterale



Cappella principale e particolare interno

Particolari delle sistemazioni interne



Comune di **Losine**

Provincia di Brescia



PIANO CIMITERIALE COMUNALE

ALLEGATO E: COPIA DEL DECRETO SULLE DISTANZE